



COMUNE DI CASALSERUGO

Provincia di Padova

ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E RELATIVO ALLEGATO 1), PROTOCOLLO SOTTOSCRITTO IN VENEZIA IL 09.01.2012.

L'anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 20:00, nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

Eseguito l'appello risultano:

VENTURINI ELISA	Sindaco	P
MENEGHELLO ATTILIO	Vice Sindaco	P
NOVENTA MASSIMO	Assessore	P
CECCHINATO MATTEO	Assessore	P
SARTORATO CRISTIAN	Assessore	P
BUSO PAOLO	Assessore	P
CARLI ALESSANDRA	Assessore	P

Assiste alla seduta il Signor BALDO FABRIZIO Segretario del Comune con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

La Sig.ra VENTURINI ELISA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la adunanza, dichiara aperta la seduta.

<p>N. <u>233</u> Reg. Pubbl.</p> <p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgvo 18.8.2000, n. 267)</p> <p>Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno <u>23 APR. 2012</u> all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi</p> <p>Li <u>23 APR. 2012</u></p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE <i>Baldo dott. Fabrizio</i></p> <p>ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Io sottoscritto attesto che la presente deliberazione è stata affissa l'Albo online del Comune.</p> <p>Dal <u>23 APR. 2012</u> al <u>8 MAG. 2012</u></p> <p>L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE <i>Paule</i></p>	<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, comma 3° D. Lgvo 18/8/2000, n. 267)</p> <p>Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgvo 18 agosto 2000, n.267.</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE <i>Baldo dott. Fabrizio</i></p> <p><u>17 MAR. 2012</u></p>	<p>DENUNCE DI ILLEGGITIMITA' O VIZI DI COMPETENZA CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI (art.127 D.Lgvo 267/2000)</p> <p>La presente deliberazione oggetto di denuncia di legittimità/competenza in data _____ ai sensi dell'art. 127 del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi rimessa al Comitato di Controllo di Venezia, per il controllo dei vizi denunciati</p> <p>Li _____</p> <p>IL SINDACO</p>
--	---	--

Oggetto: ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E RELATIVO ALLEGATO 1), PROTOCOLLO SOTTOSCRITTO IN VENEZIA IL 09.01.2012.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO QUANTO SEGUE:

In Venezia ed in data 09.01.2012, alla presenza del Ministro dell'Interno è stato sottoscritto un accordo denominato: "PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE", unitamente all'allegato - 1) al Protocollo stesso, accordo che reca le sottoscrizioni:

- del Ministro dell'Interno: Anna Maria Cancellieri;
- del Presidente della Regione del Veneto – Luca Zaia;
- del Presidente dell'Unione Regionale delle Province del Veneto – Leonardo Muraro;
- delle Prefetture della Regione Veneto e precisamente: il Prefetto di Venezia Luciana Lamorgese – il Prefetto di Verona Perla Stancari – il Prefetto di Vicenza Melchiorre Fallica – il Prefetto di Treviso Aldo Adinolfi – il Prefetto di Padova Ennio Mario Sodano – il Prefetto di Rovigo Romilda Tafuri – Il Prefetto di Belluno Maria Laura Simonetti;
- del Presidente dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto: Giorgio Dal Negro;

Si propone l'adesione al protocollo che precede allo scopo di estendere i controlli antimafia, anticipando la soglia delle verifiche, nonché al fine di creare un'unica rete di monitoraggio ultraprovinciale attraverso una più intensa e costante collaborazione nel contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale nel comparto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dei subcontratti.

Il ricorso a strumenti di natura convenzionale volti a rendere più efficace il sistema normativo delle c.d. cautele antimafia, trova il suo presupposto e fondamento nell'art. 15 della Legge n. 241/1990, che prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

L'utilizzo di tale formula collaborativa per le descritte finalità trae origine dal protocollo d'intesa sottoscritto il 21 novembre 2000 dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con l'obiettivo di conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela della legalità e trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi "Protocolli di Legalità" tra Prefetture e Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati interessati. I predetti protocolli di legalità assumono una valenza significativa nella capacità di anticipare la soglia delle verifiche e, di conseguenza, della prevenzione antimafia, in quanto rafforzano la rete di monitoraggio e consentono di estendere i controlli a forniture e prestazioni di servizi altrimenti escluse dalle cautele antimafia.

L'accordo in oggetto si armonizza con le altre disposizioni esistenti in materia, estendendole e completandole.

I principali riferimenti normativi della rafforzata attenzione del legislatore nel potenziamento degli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata, sono rappresentati:

- dal D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, "Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici", di attuazione della disposizione dell'art. 5 bis del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del Prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata" (articolo inserito dall'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94), che attribuisce al Prefetto il potere di disporre accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici (imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi ivi compresi quelli di natura intellettuale di qualunque importo). Come dispone l'art. 4 del richiamato D.P.R. 150/2010, in esito a detti accertamenti, in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 3 agosto 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- dalla direttiva del Ministero dell'Interno del 23 giugno 2010, che fornisce indicazioni circa l'attivazione di sistemi di monitoraggio basati sulla costituzione, presso le prefetture delle c.d. "white list", con invito a stabilire in via convenzionale l'obbligo di acquisire le informazioni prefettizie anche per i sub affidamenti relativi ai contratti sotto soglia, nonché uniformare i contenuti del protocollo d'intesa rispetto alle diverse stazioni appaltanti;
- dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia che prevede, all'art. 3, la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni;
- dal D.lgs. 6 settembre 2010, n. 159, con il quale è stato adottato il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma della legge n. 136/2010;
- dal DPCM 30 agosto 2011 che detta norme per la promozione dell'istituzione, in ambito regionale, della stazione unica appaltante, attraverso la sensibilizzazione delle Amministrazioni aggiudicatrici;

Sulla scorta di quanto riportato;

Ritenuto che queste Ente, in qualità di Stazione appaltante che affida appalti e concessioni, debba ADERIRE AL PROTOCOLLO in oggetto e relativo ALLEGATO -1), autorizzandone la sottoscrizione, al fine di creare una unica rete di monitoraggio in ambito ultraprovinciale per potenziare gli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata ed allo scopo di assicurare il rispetto della legalità e difendere la realizzazione delle opere da tentativi di infiltrazione mafiosa, VISTI:

- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 490/1994 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 252/1998;

- il D.P.R. n. 150/2010;
- la L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 159/2011;
- le direttive del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010;

ACQUISITO il parere espresso in conformità all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

CON VOTAZIONE unanime favorevole, resa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di aderire al PROTOCOLLO DI LEGALITA' ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e relativo allegato -1), protocollo sottoscritto in Venezia il 9 gennaio 2012 da:
 - Ministro dell'Interno: Anna Maria Cancellieri;
 - Presidente della Regione del Veneto – Luca Zaia;
 - Presidente della Unione Regionale delle Province del Veneto – Leonardo Muraro;
 - Prefetture della Regione Veneto e precisamente: - il Prefetto di Venezia: Luciana Lamorgese – il Prefetto di Verona: Perla Stancari – il Prefetto di Vicenza: Melchiorre Fallica – il Prefetto di Treviso: Aldo Adinolfi – il Prefetto di Padova: Ennio Mario Sodano – il Prefetto di Rovigo: Romilda Tafuri – il Prefetto di Belluno: Maria Laura Simonetti;
 - Presidente dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto: Giorgio Dal Negro;
 Detto protocollo e relativo allegato -1) viene integralmente allegato alla presente sub A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare la sottoscrizione del Protocollo di cui al punto precedente, con facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di stipula;
- 3) di impegnarsi a modulare i capitolati, gli atti, i bandi di gara ed i contratti, con l'inserimento delle clausole espressamente previste nel PROTOCOLLO DI LEGALITA' in oggetto, nonché sovrintendere all'adempimento delle ulteriori procedure previste per le imprese assegnatarie di lavori, servizi e forniture (dalla comunicazione di tutte le ditte coinvolte nella realizzazione dell'opera al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari);
- 4) di utilizzare nella corrispondenza con le Prefetture la dicitura: "Richiesta informativa ai sensi del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 9 gennaio 2012";
- 5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio comunale;
- 6) di dare comunicazione del presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente, ai Capigruppo consiliari a' termini dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 7) di dichiararlo, previo voto unanime e palese, reso a parte, eseguibile immediatamente a' termini dell'art. 134, comma 4°, del medesimo, predetto testo normativo.

PROTOCOLLO DI LEGALITA'
AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE
DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PREMESSO

- Che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Che, con Decreto del 14 marzo 2003, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disciplinato le procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali connessi alla realizzazione delle "grandi opere" per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;
- Che l'art. 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, ha esteso l'ambito di applicazione di tale azione di monitoraggio a tutte le opere pubbliche attraverso un ampliamento dei poteri del Prefetto di accesso ai cantieri, avvalendosi dei Gruppi Interforze di cui al citato Decreto del 14 marzo 2003;
- Che, con Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, è stato adottato il Regolamento che disciplina il rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici;
- Che, al fine di introdurre ulteriori stringenti controlli volti a scongiurare eventuali traffici illeciti da parte di soggetti collusi con la mafia, è stata approvata la Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" che prevede, tra l'altro, all'art. 3, la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni;
- Che, con Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, è stato adottato il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136";
- Che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2011, sono state dettate norme per la promozione dell'istituzione, in ambito regionale, della stazione unica appaltante, attraverso la sensibilizzazione delle Amministrazioni aggiudicatrici;
- Che il 21 novembre 2000 il Ministero dell'Interno e l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato, tra l'altro, a conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela della legalità e trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi "Protocolli di Legalità" tra Prefetture e Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati interessati;
- Che l'esperienza anche a livello territoriale ha dimostrato che i protocolli di legalità assumono una valenza significativa nella capacità di anticipare la soglia delle verifiche e, di conseguenza, della

prevenzione antimafia, in quanto rafforzano la rete di monitoraggio e consentono di estendere i controlli a forniture e prestazioni di servizi altrimenti escluse dalle cautele antimafia;

Che, anche alla luce della direttiva adottata in materia in data 23 giugno 2010 dal Ministro dell'Interno, risulta opportuno aggiornare ed estendere tali patti, valorizzando il livello regionale per uniformare i contenuti rispetto alle diverse stazioni appaltanti e cogliere gli ulteriori vantaggi che possono derivare dalla realizzazione di un'unica rete di monitoraggio ultraprovinciale;

Che è interesse anche delle stazioni appaltanti, dei contraenti generali e dei concessionari di opere pubbliche assicurare il rispetto della legalità e difendere la realizzazione dell'opera da tentativi di infiltrazione mafiosa, attraverso una più intensa, costante collaborazione che abbia come obiettivo il contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale, in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata;

Che le province venete sono interessate dalla realizzazione di importanti opere pubbliche che determinano, per volume d'investimento, complessità e durata dei lavori, un rilevante impatto sui territori di competenza;

Che sono fatte salve le disposizioni dell'art. 176, 3° comma, lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, relative all'affidamento degli interventi al Contraente Generale;

RITENUTO

Che la rete di monitoraggio costituita al fine di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere pubbliche è necessariamente una rete aperta alla successiva inclusione di altri soggetti in grado di contribuire alle esigenze prospettate;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo della regione Veneto;
la Regione del Veneto, anche in rappresentanza delle UU.LL.SS del Veneto;
l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti;
l'URPV Veneto, in rappresentanza delle Province venete;
sottoscrivono il presente accordo:

ART. 1

Clausole e condizioni atti di gara

Le stazioni appaltanti si impegnano ad adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti e/o nei capitolati speciali d'appalto, compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni comunitarie in vigore per l'Italia, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, curandone l'applicazione.

Si impegnano, altresì, a concordare l'inserimento negli atti di gara e/o nei contratti di eventuali ulteriori clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalle Prefetture.

Le stazioni appaltanti si impegnano sin d'ora a prevedere negli atti di gara e/o nei contratti:

- l'obbligo dell'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) – che forma parte integrante del presente Protocollo - nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- clausole risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, rese dalle Prefetture ai sensi del presente Protocollo.
- la previsione di un'apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 10 del citato D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
- ulteriori clausole con le quali le stazioni pubbliche appaltanti si riservano di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998;
- l'invito alle ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;
- l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5 bis del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
- un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo con l'impresa aggiudicataria.

Nel bando di gara verrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

Nel bando verrà, altresì, introdotta una clausola che preveda il divieto alle imprese aggiudicatarie di subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara.

Si impegnano, altresì, a valutare la previsione che i bandi di gara ed i contratti contengano la clausola che preveda che la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

ART. 2

Modalità di trasmissione alle Prefetture delle informazioni relative alle ditte aggiudicatarie degli appalti ed alle attività imprenditoriali ritenute "sensibili"

Per consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini antimafia, così come previsto dall'art. 1 del presente Protocollo, le stazioni appaltanti si impegnano ad una rigorosa e puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del D.P.R. 252/1998, che configura in capo alle stesse l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di gara, nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

Per agevolare, in particolare, il monitoraggio preventivo delle cave maggiormente prossime alle aree di cantiere, la Regione del Veneto e l'URPV si impegnano a sensibilizzare le Amministrazioni Provinciali e gli altri enti eventualmente delegati a fornire, a scadenze periodiche, alle Prefetture territorialmente competenti un quadro informativo esauriente sui soggetti concessionari, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle attività di estrazione mineraria.

Le stazioni appaltanti si impegnano a comunicare tempestivamente alla Prefettura competente, ai fini delle verifiche di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, i dati di cui all'Allegato 1, lettera B), per ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizio, come di seguito indicato:

- appalti di lavori di importo uguale o superiore a € 5.000.000,00;
- appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore a € 200.000,00;

- sub-contratti, anche sotto la soglia prevista dall'art.10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 252/1998, prestazioni di servizi e forniture ritenuti "sensibili" - elencati nell' Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo - (e tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale) di qualunque importo.

Per detti sub-contratti l'autorizzazione di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 può essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie.

Le parti possono, comunque, concordare di sottoporre a monitoraggio singoli appalti anche di importo inferiore a quelli suindicati e di effettuare verifiche antimafia anche in fase antecedente all'aggiudicazione, nonché prevedere di estendere le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia anche alle tipologie di prestazioni di servizi e forniture non inquadrabili tra quelle ritenute "sensibili" - elencate nell' Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo.

Le certificazioni antimafia dovranno essere richieste alla Prefettura della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche o le società, dandone, altresì, notizia alla Prefettura della provincia ove si svolge l'opera o il servizio o la fornitura.

Nel caso di opere che interessano il territorio di più province (es. strade), al fine di consentire l'espletamento dei poteri di accesso nei cantieri, la stazione appaltante invierà alle Prefetture interessate un programma dei lavori, aggiornato trimestralmente, che consenta di avere cognizione dei territori interessati dai lavori, della tipologia degli stessi e dei tempi di realizzazione.

ART. 3

Revoca e risoluzione del contratto

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare, ove prevista, la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale.

Nei casi di cui all'art. 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998 (urgenza e decorrenza del termine ivi previsto), per i contratti, subcontratti, servizi e forniture presi in considerazione nel presente Protocollo è comunque richiesta, prima della stipulazione del contratto o dell'autorizzazione del subcontratto o dell'acquisizione delle forniture di beni e servizi e nelle more del rilascio dell'informazione prefettizia, l'esibizione del certificato camerale con la dicitura antimafia, ai sensi dell'art. 5 dello stesso D.P.R. 252/1998.

Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006.

ART. 4

Tracciabilità dei flussi finanziari

Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza";

Nell'ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane SPA;

Le stazioni appaltanti richiederanno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto;

I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

ART. 5

Efficacia del Protocollo di legalità

Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà effetto immediato e avrà la durata di due anni a decorrere dalla data odierna.

Sono fatti salvi i bandi di gara indetti ed i contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore del presente Protocollo d'intesa.

Le parti si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

Venezia, 09 gennaio 2012

ALLEGATO 1

A) ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE "SENSIBILI"

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, del Decreto Legislativo 163/2006);
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale.

B) DATI DA FORNIRE ALLA PREFETTURA

Per il rilascio delle certificazioni antimafia ai sensi del presente protocollo è indispensabile allegare il certificato camerale corredato della dicitura antimafia, come previsto dall'art. 10, punto 3) del D.P.R. 252/1998.

Per ogni singola impresa comunque impiegata nella realizzazione dell'opera pubblica – anche per gli affidamenti o sub affidamenti - saranno forniti i seguenti dati:

Per tutte le Ditte o Società:

- codice fiscale;
- matricola INPS;
- codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL;
- D.U.R.C.

Affidamenti – sub affidamenti:

- eventuale ATI o consorzio di appartenenza;
- eventuale quota di partecipazione all'ATI;
- ruolo di impresa appaltatrice o subappaltatrice;
- impresa da cui ha ottenuto l'affidamento (lavoro, fornitura o servizio);
- oggetto;
- data della richiesta;
- data dell'aggiudicazione;
- importo.

C) DATI CONTENUTI NEL "RAPPORTO DI CANTIERE"

1. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

.....

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
VENTURINI ELISA



Il Segretario Comunale
BALDO FABRIZIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, e si esprime – ai sensi dell'art.49 – 1° comma – del D.Lgvo n. 267/2000 per quanto di competenza, il seguente parere:

Favorevole

Casalserugo, li 14-04-2012



Il Segretario Comunale
BALDO FABRIZIO